



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "APS YARD 44" DEL 24/01/2025

Art. 1 - Costituzione

L'Associazione APS YARD 44 è una libera associazione costituita con verbale di assemblea dei soci in data 21 ottobre 2019 a norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36-37-38 del Codice Civile. L'assemblea straordinaria dei soci con verbale dell'1 dicembre 2022, adotta il seguente statuto nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 e delle successive norme in materia.

E' costituito l'Ente di Terzo Settore denominato **APS YARD 44** sotto forma di associazione di promozione sociale. L'Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, democratica, apartitica e aconfessionale. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.). L'Associazione ha sede legale in Favara (AG), Via Aldo Moro n. 59. L'associazione potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 2 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 – Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 4 – Interpretazione dello Statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 5 Le attività dell'Associazione

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 6, 7, 8 del presente statuto:

- attività di interesse generale;
- attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- attività di raccolta fondi.

Tutte le attività sono finalizzate alla maturazione di una coscienza critica, al discernimento etico, all'esercizio delle responsabilità, all'espressione della dignità della persona umana, alla socializzazione.

Art. 6 – Principi e scopi generali

L'Associazione ha il compito fondamentale di promuovere e gestire tutte le attività di interesse generali previste dall'art. 5 del D.lgs n.117/2017 e successive modificazioni, con particolare attenzione ad iniziative sociali, culturali, formative, educative, ricreative, turistiche, sportive dilettantistiche, assistenziali, ambientalistiche, di ricerca e progettazione, di prevenzione sanitaria ed inserimento socio lavorativo dei soggetti svantaggiati, valorizzando in particolare le iniziative che siano in grado di favorire atteggiamenti e comportamenti attivi, utilizzando i metodi del libero associazionismo.

Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale:

si può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio;

si impegna nella promozione e nello stimolo delle libere opzioni ideali e politiche dei soci, garantendo insieme alla dialettica, anche atteggiamenti o linguaggi ai suoi interni, che non offendono le diverse sensibilità e convinzioni;

può promuovere direttamente o in collaborazione con altri sodalizi lo sviluppo delle iniziative di promozione sociale, culturale, turistica, sportiva dilettantistica, ambientalista;

ricerca momenti di confronto con le forze presenti nella società, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, con gli enti locali ed enti culturali, educativi, formativi, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del tempo libero e dello sport.

L'Associazione può, altresì, svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per il raggiungimento dei fini statutari, purché non incompatibile con la sua natura di associazione e realizzata nei limiti consentiti dalla legge.

Nel raggiungimento delle finalità statutarie, l'associazione potrà iscriversi ai registri regionali, nazionali e internazionali delle APS nonché cooperare o aderire ad iniziative di altre associazioni, di enti pubblici e privati e di altri organismi di cui riconosce e condivide i principi, le finalità ed i progetti operativi. Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

In particolare l'Associazione, promuove, esercita e organizza attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e

successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche sia riconosciute dal CONI sia non riconosciute compresi gli e-sport;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tali attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione ai propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, nonché alle associazioni affiliate al medesimo Ente cui l'Associazione è affiliata e ai loro soci, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la realizzazione dello scopo sociale, l'Associazione può svolgere attività nei seguenti settori:

- attività culturali, teatrali, musicali, coreutiche, cinematografiche, artistiche visive, figurative e grafiche;
- attività socio-educative e culturali a sostegno delle categorie più deboli, delle persone con disabilità e delle fasce di popolazione svantaggiate;

- tutela, promozione, valorizzazione, conservazione e gestione del patrimonio d'interesse storico, artistico, monumentale, archeologico, culturale, ambientale e naturalistico, paesaggistico pubblico e privato;

- tutela, promozione e valorizzazione della cultura e dell'arte in tutte le loro forme di espressione.

Per perseguire tale scopo l'associazione svolge le seguenti attività:

- promozione, organizzazione e gestione di iniziative, manifestazioni, eventi e servizi culturali e artistici in tutte le loro forme di espressione;
- organizzazione e gestione di servizi finalizzati alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
- progetti, servizi, iniziative finalizzati al contrasto della povertà educativa, dell'emarginazione sociale e culturale, delle devianze giovanili, dell'abbandono scolastico, delle discriminazioni e della violenza di genere, della xenofobia e del razzismo;
- progetti, servizi, iniziative finalizzati all'inserimento socio lavorativo delle fasce più deboli della popolazione, al rafforzamento delle competenze trasversali e di cittadinanza, all'autoimprenditorialità;
- organizzazione di campagne di informazione e divulgazione attraverso iniziative editoriali e l'impiego di media e di mezzi e strumenti di comunicazione e diffusione;
- organizzazione, promozione e gestione di itinerari, tour, visite guidate ed escursioni anche con l'ausilio di guide e accompagnatori finalizzati allo sviluppo del turismo culturale, sociale ed ecosostenibile;
- organizzazione e gestione di fiere, meeting, workshop, seminari, convegni, eventi culturali, ricreativi e di intrattenimento; iniziative ed eventi a valenza sociale e culturale; mostre, esposizioni, concerti, spettacoli, ecc..

La sede legale dell'Associazione potrà essere trasferita senza necessità di modificare il presente Statuto.

L'Associazione potrà deliberare anche l'apertura di sedi periferiche, sia sul territorio nazionale che estero, senza che sia necessaria la modifica del presente Statuto. Potrà affidare l'organizzazione delle sedi periferiche agli associati che ne faranno richiesta, previa delibera dell'Organo direttivo. L'apertura, il funzionamento e la chiusura di eventuali suddette sedi saranno regolamentati in maniera specifica dal Consiglio Direttivo.

Le sedi periferiche saranno comunque sottoposte al controllo da parte del Consiglio Direttivo e potranno, comunque, essere commissariate dalla sede centrale per: mancato funzionamento per un periodo di un anno degli organi dirigenti o esecutivi; impossibilità di funzionamento degli stessi; gravi violazioni dello Statuto o dei regolamenti o delle deliberazioni assunte dagli organi della sede centrale; mancanza di soci effettivi e attivi. Il commissariamento potrà durare un intero anno, al termine del quale il Presidente presenterà al Consiglio Direttivo della sede centrale una relazione sullo stato della sede periferica, con parere in ordine anche alla possibile chiusura della stessa.

Art. 7 Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione, in quanto affiliata ad un Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, può effettuare, in modo strettamente complementare all'attività di interesse generale:

- la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e ai loro familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall'art.85 del Decreto Legislativo 117/2017;
- la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del Decreto Legislativo 117/2017.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione inoltre, a norma dell'art. 6 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, esercita e organizza attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.5 del presente statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 8 Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art.7 e 79 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 9 – Caratteristiche dell'Associazione

- a) E' un istituto unitario ed autonomo; è amministrativamente indipendente; è diretto democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo, eletto da tutti gli associati, che in quanto tali ne costituiscono la base sociale;
- b) non ha finalità di lucro, intesa anche come divieto di ripartire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, capitali e/o proventi fra gli associati in forme indirette o differite;
- c) gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse o organizzate sono a disposizione di tutti gli associati, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto di eventuali appositi regolamenti;
- d) con i regolamenti sono eventualmente disciplinate le modalità di partecipazione e di fruizione dei familiari e degli associati;
- e) in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate, commissioni e gruppi di interesse;
- f) i compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle sezioni specializzate, dei gruppi di interesse e degli altri organismi in cui si articola, possono essere stabiliti da appositi regolamenti, tenendo conto della normativa vigente.

Art. 10 - Associati

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche e le altre APS o ASD che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla normativa in vigore. Se, successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al di sotto del numero minimo previsto dalla normativa vigente, l'associazione ne dovrà dare tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Le richieste di iscrizione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo su modulo a ciò predisposto.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e l'obbligo del versamento annuale della quota associativa. Non è ammessa la categoria degli associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

1. soci fondatori: sono quegli associati che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione oppure sono stati ammessi con tale qualifica entro un anno dalla sua costituzione;
2. soci ordinari: sono coloro che aderiscono all'Associazione in un momento successivo alla sua costituzione e provvedono al pagamento dei contributi associativi nella misura ordinaria fissata annualmente dal consiglio direttivo;
3. soci sostenitori: sono invece quegli associati che partecipano alla vita associativa dando un contributo maggiore di quello previsto per gli associati ordinari.

Gli associati, indipendentemente dalle categorie di appartenenza, hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti gli associati in regola con le quote associative. Per le cariche che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili gli associati che hanno raggiunto la maggiore età.

Art. 11 – Diritti e doveri dei soci

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro soci e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

Gli associati sono tenuti:

- al pagamento della quota sociale annuale decisa dall'Assemblea;
- alla osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

Art. 12 – Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Gli associati possono essere sospesi, esclusione o radiati per i seguenti motivi:

- qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
- qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'interessato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno della notifica della deliberazione.

Art. 13 – Volontario ed attività di volontariato

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 14 – Gli Organi

Sono organi dell'Associazione

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente.

Art. 15 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci - organo sovrano dell'Associazione - è composta da tutti gli associati in regola con i versamenti delle quote sociali.

Ciascun associato ha diritto ad un voto; per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al compimento della maggiore età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli associati; l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la rappresentanza di almeno 3/4 del corpo sociale.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti mentre l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la rappresentanza di metà più uno degli associati.

La seconda convocazione dell'Assemblea può aver luogo almeno un giorno dopo la prima.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta degli associati presenti.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio direttivo in via ordinaria almeno due volte l'anno; in via straordinaria su richiesta di almeno 1/10 della base sociale o su richiesta del Collegio sindacale espressa all'unanimità. In questi casi l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 gg. dalla data in cui viene richiesta.

L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno 15 giorni prima, mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale ovvero a mezzo lettera raccomandata ovvero a mezzo e-mail, specificando la data, l'ora e la sede della riunione nonché l'ordine del giorno in discussione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Le votazioni sull'argomento all'ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta 1/3 dei presenti.

L'Assemblea può svolgersi anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione sincrona a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di recepire adeguatamente gli eventi oggetto della verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea per il rinnovo degli organi:

- elegge il Presidente dell'Associazione;
- stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo, composto di norma da un minimo di tre ad un massimo di undici e ne elegge i componenti;
- elegge il comitato elettorale per adempiere a tutte le operazioni inerenti il voto;
- approva l'eventuale regolamento per le elezioni stabilendo criteri che garantiscono i diritti delle minoranze.

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con le modalità che favoriscono la partecipazione dell'intero corpo sociale;

Il Presidente dell'Assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per l'assegnazione delle cariche.

La riunione del Consiglio direttivo è presieduta dal Presidente eletto; il Consiglio Direttivo uscente resta in carica per l'ordinaria amministrazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ed i rendiconti economici e finanziari saranno resi noti agli associati con le medesime modalità previste per la sua convocazione.

Art. 16 – Compiti dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci:

- approva il Bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario consuntivo ed il rendiconto patrimoniale;
- approva il programma annuale e pluriennale di iniziativa, di attività e di investimenti ed eventuali interventi straordinari;
- decide l'importo della quota associativa annuale;
- elegge gli Organi dell'Associazione;
- delibera la costituzione di servizi e di altri organismi e decide su eventuali controversie relative ai diversi regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello Statuto;
- apporta le modifiche allo Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri ed elegge al suo interno il vice presidente e l'amministratore.

In apertura di ogni riunione il Presidente nomina tra i partecipanti un segretario che redige il verbale.

Il Consiglio Direttivo fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine alle attività svolte per il conseguimento dei propri fini.

Il Consiglio Direttivo, per compiti operativi nelle sezioni, nei gruppi di interesse e negli altri suoi organismi, può avvalersi dell'attività volontaria anche di cittadini non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro, da esso nominate.

Il Consiglio Direttivo dura in carica, di norma, quattro anni e i suoi Consiglieri sono rieleggibili. Ove venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo gli subentra il primo dei non eletti.

Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a 3 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria di norma 4 volte l'anno e in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta (lettera, raccomandata, posta elettronica ordinaria o certificata) contenente l'ordine del giorno e gli argomenti da trattare.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede indicata nell'avviso di convocazione e può svolgersi anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione sincrona a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento del Consiglio Direttivo, constatare e comunicare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di recepire adeguatamente gli eventi oggetto della verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo:

- predispone il bilancio d'esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;

- formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li sottopone all'Assemblea;

- attua le deliberazioni dell'Assemblea;

- decide l'importo delle quote suppletive per determinati servizi (a titolo di esempio: giochi da tavolo, piscina, campi sportivi, biblioteca, ecc);

- propone all'Assemblea il regolamento di applicazione dello Statuto;

- definisce i regolamenti delle sezioni, dei gruppi e degli altri organismi in cui si articola secondo le indicazioni dell'Assemblea;

- decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra gli associati e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere a questi ultimi;

- decide le forme e le modalità di partecipazione alle attività organizzate nella zona e l'apertura delle proprie attività alle forze sociali ed ai singoli cittadini.

Art. 18 – Il Presidente

Il Presidente, eletto dall'Assemblea degli associati a maggioranza dei presenti, è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta nei rapporti esterni personalmente o a mezzo di suoi delegati.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e stipula gli atti inerenti l'attività.

In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il vice presidente lo sostituisce nei suoi compiti.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dall'elezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Art. 19 - Dimissioni

Gli associati possono dare le dimissioni in qualsiasi momento, purché non siano pendenti impegni economici assunti dall'Assemblea per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'associato dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera all'atto della presentazione delle dimissioni.

Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di discutere e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificare.

In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso, spetta al Presidente dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.

Art. 20 – Patrimonio

Il Patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

- proventi da tesseramento;

- eventuali versamenti degli associati, dei loro familiari e di tutti coloro che fruiscono delle iniziative;

- eventuali contributi pubblici;

- proventi derivanti dalle manifestazioni e dalla gestione dell'Associazione o della Società sportiva, anche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali,

così come previsto dal D.Lgs 117/2017;

- raccolta fondi;
- donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone che di Enti Pubblici o privati, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia del sodalizio;
- beni mobili e immobili di proprietà.

Art. 21 – Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.Lgs 117/2017; ha inoltre l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 22 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 23 – Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico e finanziario che deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 marzo successivo. Il rendiconto economico eventualmente approvato va depositato presso il R.U.N.T.S. entro il 30 giugno successivo.

Art. 24 – Responsabilità amministrative

Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, oltre alla firma del Presidente può essere richiesta quella dell'Amministratore.

Il Consiglio Direttivo può, peraltro, nominare un altro componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione in caso di assenza o di impedimento dei responsabili.

Art. 25 – Modifiche statutarie

Il presente Statuto può essere modificato esclusivamente con decisione dell'Assemblea straordinaria.

Sia in prima convocazione che in seconda convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino almeno 3/4 del corpo sociale.

Per le variazioni imposte da futura legislazione civile o fiscale è competente il Consiglio Direttivo.

Art. 26- Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire esclusivamente con decisione dell'Assemblea straordinaria e con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati;

Art. 27 – Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri amministrativi-contabili:

- il libro degli associati, tenuto dal Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dei consiglieri;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali, tenuti presso la sede legale dell'ente entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 28 – Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma I del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione nella sua qualità di legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art.29 – Personale retribuito

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da eventuale apposito regolamento adottato dall'Associazione stessa.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere, inoltre, a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Art. 30 – Assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 31 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art.32 – Norma transitoria

L'acronimo E.T.S., o in via sussidiaria quello di APS, potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al R.U.N.T.S.
